COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 06.10.1997
COM(97) 489 def.

97/0253 (CNS)
97/0254 (CNS)
97/0255 (CNS)
97/0256 (CNS)
97/0258 (CNS)
97/0259 (CNS)
97/0260 (CNS)
97/0261 (CNS)
97/0262 (CNS)

Proposte di

REGOLAMENTI (CE) DEL CONSIGLIO

che modificano I regolamenti di base di talune agenzie decentrate della comunità

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel corso degli ultimi due anni tutte le agenzie di recente creazione sono diventate pienamente operative[1]. Dato che tali agenzie devono rendere conto al pubblico del loro operato e sono tenute alla massima trasparenza, sarebbe opportuno apportare sotto questi aspetti, come è stato dimostrato dall'esperienza recente, qualche modifica al quadro regolamentare che le disciplina. Dal 1990, inoltre, il Parlamento europeo fa pressioni perché venga riconosciuto all'autorità di bilancio un maggiore controllo sul bilancio delle agenzie di "seconda generazione", in linea con il modello ancora in vigore per le due agenzie di "prima generazione"[2]. Il dibattito verte dunque su tre punti: la concessione dello scarico alle agenzie, il trattamento delle loro risorse rispetto alle risorse proprie della Comunità e l'esercizio del controllo finanziario su di esse da parte del controllore finanziario della Comunità. Per poter apportare modifiche su questi aspetti, peraltro, è necessario modificare il regolamento istitutivo di ciascuna agenzia. Le proposte allegate contengono le modifiche che la Commissione ritiene necessarie in linea con l'orientamento descritto qui di seguito.

A) POTERE DI SCARICO

I regolamenti con cui sono state istituite le agenzie di prima generazione prevedono che lo scarico sia concesso al consiglio di amministrazione dal Parlamento, previa consultazione del Consiglio, secondo la procedura fissata all'articolo 206 del Trattato. Per tutte le altre agenzie, quelle di "seconda generazione", invece, i regolamenti di base stabiliscono che lo scarico sia concesso al direttore dell'agenzia dal consiglio di amministrazione[3].

Concedere al Parlamento il potere di scarico anche sui bilanci di quest'ultima categoria di agenzie non solleverebbe particolari difficoltà giuridiche, almeno per quanto concerne quelle finanziate principalmente mediante una sovvenzione del bilancio generale[4]; si tratta infatti di agenzie sostanzialmente gestite in funzione dell'offerta. Si dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che le modalità per la

---

[1] L'Agenzia europea dell'ambiente, la Fondazione europea per la formazione professionale, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il Centro di traduzione degli organi dell'Unione, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, l'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia.

[2] Le agenzie della "prima generazione" sono quelle costituite nel 1975: il CEDEFOP (Salonicco) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino).

[3] Nelle agenzie della "prima generazione" è il consiglio di amministrazione che esegue il bilancio (anche se esso delega normalmente tale compito al direttore). In tutte le nuove agenzie, invece, i regolamenti di base stabiliscono che il responsabile dell'esecuzione del bilancio è il direttore.

[4] L'Agenzia europea dell'ambiente, la Fondazione europea per la formazione professionale, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia, nonché il Centro di traduzione degli organi dell'Unione.

costituzione dei rispettivi consigli di amministrazione non sempre garantiscono una competenza di questi ultimi in materia di bilancio tale da assicurare che lo scarico venga effettivamente concesso con piena conoscenza di tutti gli aspetti rilevanti.

Per contro, le agenzie interamente o largamente finanziate da risorse proprie, non possono essere trattate allo stesso modo. Esse operano infatti in un contesto diverso perché il loro sistema di risorse proprie è disciplinato da un regolamento specifico dell'autorità legislativa e le loro entrate e spese sono in larga misura determinate dalla domanda. Nel loro caso, il Parlamento dovrebbe concedere lo scarico sull'utilizzo di somme di denaro provenienti non da stanziamenti votati dal Parlamento stesso ma da compensi e diritti pagati da coloro che ricorrono ai servizi dell'agenzia. Né sarebbe possibile ricorrere al principio del doppio scarico secondo l'origine degli stanziamenti (uno da parte del Parlamento sull'utilizzo della sovvenzione del bilancio e un altro da parte del consiglio di amministrazione per le risorse proprie) perché, in virtù del principio dell'universalità del bilancio, anche per le agenzie l'esecuzione del bilancio è la stessa, indipendentemente dall'origine degli stanziamenti. In ogni caso, le agenzie in questione possono in ogni momento chiedere crediti all'autorità di bilancio per far fronte ai propri obblighi.

Si attua pertanto una distinzione fra agenzie che dipendono essenzialmente da una sovvenzione comunitaria e agenzie principalmente autofinanziate mediante risorse proprie. Per le prime si propone di stabilire che lo scarico venga concesso dal Parlamento su raccomandazione del rispettivo consiglio di amministrazione e per le seconde si propone una formula mista che coinvolga il Parlamento nella procedura di scarico; lo scarico potrebbe così essere concesso dal consiglio di amministrazione su raccomandazione del Parlamento.

B) RISORSE PROPRIE DELLE AGENZIE

Alcune fra le nuove agenzie[5] si autofinanziano interamente o principalmente con risorse proprie, costituite dai compensi e dai diritti versati dalle società per i servizi ottenuti. Si pone quindi il problema di come trattare tali compensi e diritti, se cioè questi debbano essere considerati risorse proprie delle agenzie, risorse proprie della Comunità, e quindi iscritti nel bilancio generale, oppure un misto delle due.

Tale questione è già stata sollevata dal Parlamento nel dibattito relativo al regolamento sui diritti versati all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali di Londra.

È importante sottolineare che tutte le agenzie sono dotate di una propria personalità giuridica, distinta da quella della Comunità. Questo le differenzia, per esempio, dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, le cui entrate e uscite sono incluse nel bilancio generale perché si tratta di un ufficio interistituzionale privo di personalità giuridica.

[5] L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, inoltre, classifica nel settore "società non finanziarie" i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa specifica, che agiscono come produttori principalmente di servizi destinati alla vendita e che si finanziano, principalmente o interamente, con risorse proprie. Si tratta di un settore distinto da quello delle "amministrazioni pubbliche"[6]. A livello europeo, le spese e le risorse di tali agenzie devono pertanto essere chiaramente distinte dalle spese e dalle risorse proprie della Comunità, che vengono iscritte nel bilancio generale.

Lo stesso principio è sempre stato applicato anche alle "entrate minori" (vendita di pubblicazioni, interessi bancari) del CEDEFOP e della Fondazione di Dublino. Tali entrate vengono contabilizzate direttamente nel bilancio di ciascuna agenzia e, quando superano le previsioni iniziali, danno origine a una riduzione della sovvenzione versata dalla Commissione, ma non vengono mai versate al bilancio generale.

D'altro canto, neppure le agenzie per la maggior parte autofinanziate godono di un'assoluta autonomia di bilancio. Devono infatti avere un bilancio in pareggio su base annuale e, se necessario, possono presentare una richiesta di sovvenzione all'autorità di bilancio a tale scopo. Le agenzie infatti non sono, né devono diventare, organismi a scopo di lucro. Qualora le loro entrate risultino strutturalmente più elevate rispetto a un livello di spesa adeguato, è necessario intervenire rapidamente per ridurre il livello dei diritti addebitati ai loro "clienti". Di conseguenza, una volta che le agenzie sono in grado di coprire le spese amministrative di gestione e hanno accumulato fondi sufficienti per far fronte alle passività a breve termine, esse dovranno versare tutte le plusvalenze eccezionali al bilancio generale come entrate varie.

In altri termini, il sistema descritto consentirebbe di evitare che talune agenzie accumulino ampie riserve generali diventando così, con il tempo, incontrollabili. Si può prevedere la possibilità di conservare riserve per le spese future, ma in pratica tali riserve dovrebbero essere destinate esclusivamente a coprire le passività derivanti da obblighi legali definiti connessi alla loro attività (es. registrazioni, esami, traduzioni, pubblicazioni). Per rafforzare il controllo esterno, inoltre, si propone di stabilire che la decisione per il finanziamento di tale riserva sia presa dal consiglio di amministrazione, con l'assenso della Commissione, la quale avrà preliminarmente consultato il Parlamento.

C) ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLORE FINANZIARIO

La maggior parte dei regolamenti istitutivi delle agenzie prevedono che il controllore finanziario della Commissione agisca anche come controllore finanziario dell'agenzia in oggetto. In quattro casi, tuttavia,[7] il regolamento di base consente al relativo consiglio di amministrazione di designare il proprio controllore finanziario.

---

[6] Paragrafi 2.23 e 2.68 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 2223/96.

[7] L'Agenzia europea dell'ambiente, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Per garantire tuttavia a tutte le agenzie un controllo uniforme e indipendente sarebbe opportuno che il controllore finanziario della Commissione fosse anche il controllore finanziario delle agenzie[8].

Per conseguire tale risultato e risolvere così la questione, sarebbe sufficiente che ciascun consiglio di amministrazione nominasse controllore finanziario della rispettiva agenzia il controllore finanziario della Commissione, come è accaduto nel caso dell'Agenzia per l'ambiente. Tuttavia, alcuni consigli di amministrazione non hanno seguito tale prassi, nonostante le proposte in questo senso avanzate dai rappresentanti della Commissione al loro interno, e hanno nominato un proprio controllore finanziario.

Si propone pertanto di modificare i regolamenti di base in modo tale da imporre a tali agenzie di nominare come loro controllore finanziario il controllore finanziario della Commissione.

* * *

I regolamenti che istituiscono le agenzie in oggetto dovrebbero pertanto essere modificati in linea con quanto proposto qui di seguito:

a) per quanto riguarda lo scarico, nel caso di agenzie finanziate principalmente da una sovvenzione comunitaria, esso dovrebbe essere concesso dal Parlamento su raccomandazione del consiglio di amministrazione. Per le altre agenzie, interamente o principalmente autofinanziate, lo scarico dovrebbe invece essere concesso dal consiglio di amministrazione, su raccomandazione del Parlamento;

b) per quanto concerne le entrate, i proventi dei compensi e diritti dovrebbero continuare ad essere considerati risorse proprie delle agenzie. Le eventuali eccedenze, tuttavia, dovrebbero essere versate al bilancio generale come entrate varie dopo aver tenuto conto delle spese future, derivanti da obblighi legali connessi alle loro attività;

c) per quanto riguarda il controllo finanziario, i regolamenti di base delle agenzie che consentono a queste ultime di nominare i propri controllori finanziari, dovrebbero essere modificati in modo da stabilire che il controllo finanziario venga svolto dal controllore finanziario della Commissione.

---

[8] Comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio sul trattamento dei principali aspetti di bilancio nelle norme che disciplinano gli organi comunitari decentrati (SEC(92)2389 def. del 17 dicembre 1992).

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 1993, SUL MARCHIO COMUNITARIO

97/0253 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che il Consiglio ha adottato, il 20 dicembre 1993, il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario [3];

considerando che l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in appresso denominato "l'Ufficio"), istituito dal regolamento di cui sopra, non deve essere considerato come un organismo avente scopo di lucro;

considerando che, essendo l'Ufficio un organismo di diritto comunitario, occorre prevedere che le eccedenze delle sue risorse siano versate al bilancio generale delle Comunità europee, dopo costituzione, se necessario, di una riserva destinata a far fronte a spese future o, eventualmente, alla revisione dell'importo delle tasse riscosse dall'Ufficio;

considerando che occorre prevedere che l'autorizzazione ad iscrivere detti importi nella suddetta riserva dev'essere sottoposta all'accordo della Commissione, la quale informerà il Consiglio e il Parlamento;

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità e, in particolare, quelle relative ai controlli ai quali è sottoposto l'Ufficio;

considerando che il controllore finanziario della Commissione è l'istanza più idonea ad assumere il compito di controllore finanziario dell'Ufficio;

considerando che è auspicabile associare il Parlamento europeo alla procedura di scarico;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 134 del regolamento (CE) n. 40/94, è aggiunto il paragrafo seguente:

" 4. Le eccedenze di entrate rispetto alle spese effettuate nel corso di un esercizio, tenuto conto della diminuzione della sovvenzione comunitaria, sono versate al bilancio generale delle Comunità europee, dove sono iscritte come entrate varie. Tuttavia, il comitato di bilancio può autorizzare la creazione di una riserva destinata

---

1 (...)
2 (...)
3 GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1.

a far fronte a spese future. L'iscrizione delle somme in detta riserva è soggetta all'accordo della Commissione, previa consultazione del Parlamento."

2. L'articolo 136 è sostituito dal seguente:

" Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Ufficio sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione."

3. All'articolo 137, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato di bilancio, su raccomandazione del Parlamento europeo, dà scarico al presidente dell'Ufficio dell'esecuzione del bilancio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO, DEL 27 LUGLIO 1994, CONCERNENTE LA PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI 97/0254(CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [4],

visto il parere del Parlamento europeo [5],

considerando che il Consiglio ha adottato, il 27 luglio 1994, il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [6];

considerando che l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in appresso denominato "l'Ufficio"), istituito dal regolamento di cui sopra, non deve essere considerato come un organismo avente scopo di lucro;

considerando che, essendo l'Ufficio un organismo di diritto comunitario, occorre prevedere che le eccedenze delle sue risorse siano versate al bilancio generale delle Comunità europee, dopo costituzione, se necessario, di una riserva destinata a far fronte a spese future o, eventualmente, alla revisione dell'importo delle tasse riscosse dall'Ufficio;

considerando che occorre prevedere che l'autorizzazione ad iscrivere detti importi nella suddetta riserva dev'essere sottoposta all'accordo della Commissione, la quale informerà il Consiglio e il Parlamento;

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità e, in particolare, quelle relative ai controlli ai quali è sottoposto l'Ufficio;

considerando che il controllore finanziario della Commissione è l'istanza più idonea ad assumere il compito di controllore finanziario dell'Ufficio;

considerando che è auspicabile associare il Parlamento europeo alla procedura di scarico;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

4. All'articolo 108 del regolamento (CE) n. 2100/94, è aggiunto il paragrafo seguente:

" 5. Le eccedenze di entrate rispetto alle spese effettuate nel corso di un esercizio, tenuto conto della diminuzione della sovvenzione comunitaria, sono versate al bilancio generale delle Comunità europee, dove sono iscritte come entrate varie.

---

4 (...)

5 (...)

6 GU L 227 dell'1 settembre 1994, pag. 1.

Tuttavia, il consiglio d'amministrazione può autorizzare la creazione di una riserva destinata a far fronte a spese future. L'iscrizione delle somme in detta riserva è soggetta all'accordo della Commissione, previa consultazione del Parlamento."

5. All'articolo 111:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Ufficio sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio d'amministrazione, su raccomandazione del Parlamento europeo, dà scarico al presidente dell'Ufficio dell'esecuzione del bilancio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2309/93 DEL CONSIGLIO, DEL 22 LUGLIO 1993, CHE STABILISCE LE PROCEDURE COMUNITARIE PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DEI MEDICINALI PER USO UMANO E VETERINARIO E CHE ISTITUISCE UN'AGENZIA EUROPEA DI VALUTAZIONE DEI MEDICINALI

97/0255 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [7],

visto il parere del Parlamento europeo [8],

considerando che il Consiglio ha adottato, il 22 luglio 1993, il regolamento (CEE) n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali [9] (in appresso denominata "l'Agenzia");

considerando che l'Agenzia non deve essere considerata come un organismo avente scopo di lucro;

considerando che, essendo l'Agenzia un organismo di diritto comunitario, occorre prevedere che le eccedenze delle sue risorse siano versate al bilancio generale delle Comunità europee, dopo costituzione, se necessario, di una riserva destinata a far fronte a spese future o, eventualmente, alla revisione dell'importo dei diritti riscossi dall'Agenzia;

considerando che occorre prevedere che l'autorizzazione ad iscrivere detti importi nella suddetta riserva dev'essere sottoposta all'accordo della Commissione, la quale informerà il Consiglio e il Parlamento;

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità e, in particolare, quelle relative ai controlli ai quali è sottoposta l'Agenzia;

considerando che il controllore finanziario della Commissione è l'istanza più idonea ad assumere il compito di controllore finanziario dell'Agenzia;

considerando che è auspicabile associare il Parlamento europeo alla procedura di scarico;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 57 del regolamento (CE) n. 2309/93:

---

7 (...)

8 (...)

9 GU L 214 del 24 agosto 1993, pag. 1.

a) Dopo il paragrafo 6, è inserito il paragrafo 6 bis:

" 6 bis Le eccedenze di entrate rispetto alle spese effettuate nel corso di un esercizio, tenuto conto della diminuzione della sovvenzione comunitaria, sono versate al bilancio generale delle Comunità europee, dove sono iscritte come entrate varie. Tuttavia, il consiglio d'amministrazione può autorizzare la creazione di una riserva destinata a far fronte a spese future. L'iscrizione delle somme in detta riserva è soggetta all'accordo della Commissione, previa consultazione del Parlamento."

b) Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

" 8. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione."

c) Al paragrafo 9, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"La Corte dei conti esamina il bilancio in conformità dell'articolo 188 C del Trattato."

d) Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

" 10. Il consiglio d'amministrazione, su raccomandazione del Parlamento europeo, dà scarico al direttore dell'esecuzione del bilancio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/90 DEL CONSIGLIO, DEL 7 MAGGIO 1990, SULL'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE E DELLA RETE EUROPEA D'INFORMAZIONE E DI OSSERVAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE,

97/0256 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione [10],

visto il parere del Parlamento europeo [11],

visto il parere del Comitato economico e sociale [12],

considerando che il Consiglio ha adottato, il 7 maggio 1990, il regolamento (CE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente (in appresso denominata "l'Agenzia") e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale [13];

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità e, in particolare, quelle relative ai controlli ai quali è sottoposta l'Agenzia;

considerando che controllore finanziario della Commissione è l'istanza più idonea ad assumere il compito di controllore finanziario dell'Agenzia;

considerando che è auspicabile che la competenza per lo scarico sia attribuita al Parlamento europeo su raccomandazione del consiglio d'amministrazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1210/90:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

" 2. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione."

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

---

10 (...)
11 (...)
12 (...)
13 GU L 120 dell'11 maggio 1990, pag 1.

" 4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio d'amministrazione, dà scarico al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2062/94 DEL CONSIGLIO, DEL 18 LUGLIO 1994, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

97/0258 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [14],

visto il parere del Parlamento europeo [15],

considerando che il Consiglio ha adottato, il 18 luglio 1994, il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro[16], in appresso denominata "l'Agenzia";

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità;

considerando che è auspicabile che la competenza per lo scarico sia attribuita al Parlamento europeo su raccomandazione del consiglio d'amministrazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2062/94, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

" 4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio d'amministrazione, dà scarico al direttore dell'esecuzione del bilancio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

---

14 (...)
15 (...)
16 GU L 216 del 20 agosto 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 302/93 DEL CONSIGLIO, DELL'8 FEBBRAIO 1993, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE

97/0259 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [17],

visto il parere del Parlamento europeo [18],

considerando che il Consiglio ha adottato, l'8 febbraio 1993, il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [19], in appresso denominato "l'Osservatorio";

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità;

considerando che è auspicabile che la competenza per lo scarico sia attribuita al Parlamento europeo su raccomandazione del consiglio d'amministrazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 302/93, il paragrafo 11 è sostituito con il testo seguente :

" 11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio d'amministrazione, dà scarico al direttore dell'esecuzione del bilancio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

---

17 (...)

18 (...)

19 GU L 36 del 12 febbraio 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3294/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 (GU L 341 del 30 dicembre 1994, pag. 7).

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/90 DEL CONSIGLIO, DEL 7 MAGGIO 1990, CHE ISTITUISCE UNA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 97/0260 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [20],

visto il parere del Parlamento europeo [21],

considerando che il Consiglio ha adottato, il 7 maggio 1990, il regolamento (CEE) n. 1360/90, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale[22], in appresso denominata "la Fondazione" ;

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità;

considerando che è auspicabile che la competenza per lo scarico sia attribuita al Parlamento europeo su raccomandazione del consiglio di direzione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1360/90, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

" 4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio di direzione, dà scarico al direttore dell'esecuzione del bilancio."

---

20 (...)

21 (...)

22 GU L 131 del 23 maggio 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2063/94 (GU L 216 del 20 agosto 1994, pag. 9).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2965/94 DEL CONSIGLIO, DEL 28 NOVEMBRE 1994, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

97/0261 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [23],

visto il parere del Parlamento europeo [24],

considerando che il Consiglio ha adottato, il 28 novembre 1994, il regolamento (CE) n. 2965/94, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea[25], in appresso denominato "il Centro" ;

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità;

considerando che è auspicabile che la competenza per lo scarico sia attribuita al Parlamento europeo su raccomandazione del consiglio d'amministrazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2965/94, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

"11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio d'amministrazione, dà scarico al direttore del Centro dell'esecuzione del bilancio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

---

23 (...)

24 (...)

25 GU L 314 del 7 dicembre 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2610/95 del 30 ottobre 1995 (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. (.....) DEL CONSIGLIO, DEL (.....), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1035/97 DEL CONSIGLIO DEL 2 GIUGNO 1997 CHE ISTITUISCE UN OSSERVATORIO EUROPEO DEI FENOMENI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

97/0262(CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, gli articoli 213 e 235,

vista la proposta della Commissione [26],

visto il parere del Parlamento europeo [27],

considerando che il Consiglio ha adottato, il 2 giugno 1997, il regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia[28], in appresso denominato "l'Osservatorio" ;

considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi decentrati creati dalla Comunità;

considerando che è auspicabile che la competenza per lo scarico sia attribuita al Parlamento europeo su raccomandazione del consiglio d'amministrazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1035/97, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente :

" 11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio d'amministrazione, dà scarico al direttore dell'esecuzione del bilancio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

---

[26] (...)

[27] (...)

[28] GU L 151 del 10 giugno 1997, pag. 1.

ISSN 0254-1505

COM(97) 489 def.

DOCUMENTI

IT 01 13

N. di catalogo : CB-CO-97-515-IT-C

ISBN 92-78-25662-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo